

DETERMINAZIONE R.G.N. 184 DEL 07.10.2020 **Det. Uff. n.27**

**OGGETTO: Fondo risorse decentrate.
COSTITUZIONE FONDO DIPENDENTI ANNO 2020.**

II SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

COPIA

PRESO ATTO del disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.*

A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, stabilisce al co. 3 che: *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;*

VISTO il CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018, ed in particolare l'art. 67, co. 1 e 3 ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, co. 2 del CCNL del 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del CCNL del 22 gennaio 2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, co. 7 del CCNL del 22 gennaio 2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi” ...;*

2. L'importo di cui al co. 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall'anno 2019; b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, co. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ...

VISTO l'art. 68 del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018, riguardante l'utilizzo del Fondo risorse decentrate, in base al quale: *"1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del CCNL del 22 gennaio 2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, co. 7, secondo periodo, del CCNL del 14 settembre 2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5 ottobre 2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, co. 4 del CCNL del 6 luglio 1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, co. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile"*.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del co. 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;*
- b) premi correlati alla performance individuale;*
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;*
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, co. 1 del CCNL del 14 settembre 2000;*
- e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70-quinquies;*
- f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quater;*
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;*
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000;*
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. g) ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;*
- j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.*

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al co. 2, lett. a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, co. 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse."

RICORDATO che il fondo 2018 e 2019 era stato costituito con apposito atto di determina, in ossequio al disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017;

EVIDENZIATO che questo ente ha un fondo di sola parte stabile;

- che ha previsto incentivi per le funzioni tecniche
- che, ha fondi di cui all'art. 15, co. 5 e co. 2 del CCNL 1999;
- che ha calcolato i tagli permanenti e li ha applicati ogni anno;
- che il fondo 2019 non superava il fondo anno 2016;

PRESO ATTO che gli aspetti della riforma contabile (armonizzazione) che più ci interessano ai fini della contabilizzazione delle spese di personale ed, in particolare, del fondo risorse decentrate, sono l'attuazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata e la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato – art. 3, co. 5 del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria per cui, a decorrere dall'anno 2015, negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, co. 1, lett. a) e b) è stato iscritto il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti;

Visto lo schema della costituzione del fondo riportante i dati contabili;

EVIDENZIATO:

- Che la Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede che: *"Con riferimento alla disciplina dell'art. 29, co. 2, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale*

riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.

- che il fondo deve essere integrato con le risorse connesse all'applicazione dell'art. 29, co. 2 del CCNL 22 gennaio 2004, come interpretato mediante l'adozione della dichiarazione congiunta n. 14, in materia di incremento delle risorse decentrate;
- Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018: "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, co. 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";

PRESO ATTO delle disposizioni normative che hanno posto vincoli all'ammontare del trattamento accessorio per il personale

PRESO ATTO che il fondo è integrato con le risorse connesse all'applicazione dell'art. 29, co. 2 del CCNL 22 gennaio 2004, come interpretato mediante l'adozione della dichiarazione congiunta n. 14 e successive dichiarazioni congiunte relativamente al riallineamento delle PEO compreso quello previsto dal CCNL 21 maggio 2018;

PRESO ATTO che il fondo 2020 risulta costituito dalle voci indicate, come da prospetto allegato, mentre il lavoro straordinario, non fa parte di tali voci,

VISTA la costituzione del fondo 2020 (Prospetto allegato) e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011";

RICORDATO che, con atto del Consiglio Comunale n. 25 del 11.06. 2020, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

PRESO ATTO che il fondo 2020 è destinato agli istituti, come indicato negli allegati prospetti, previa intesa dei responsabili, dando atto che il medesimo potrà subire nel corso dell'anno eventuali variazioni fra i vari istituti, sempre all'interno della somma globale individuata, anche in virtù delle decisioni in materia di personale comandato da parte dell'Unione;

PRESO ATTO che gli impegni specifici per il finanziamento degli istituti di parte stabile saranno assunti con appositi atti determinativi;

DETERMINA

di RIPORTARE in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte integrante sostanziale;

1. di APPROVARE la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2020 quantificata nell'allegato prospetto;
2. di DARE ATTO che le risorse già utilizzate risultano essere **€ 50.033,89**, costituite dalle seguenti voci:
 - PEO **€ 26.651,67**
 - - Indennità di comparto e Indennità personale asilo nido **€ 23.382,22**
3. di DARE ATTO che le risorse disponibili oggetto di contrattazione decentrata, a seguito verifica di bilancio, risultano contabilmente **€ 57.617,72**;
4. di DISPORRE la trasmissione della presente determinazione, completa in ogni sua parte, al Responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
5. di DISPORRE la trasmissione con il visto del responsabile del servizio finanziario, all'ufficio segreteria, che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA PROVVIDENZA LIMINA

Visto di regolarità tecnica

Il Responsabile area Amministrativa: F.to Dott.ssa Provvidenza LIMINA

Visto di regolarità contabile

Il Responsabile area Ragioneria : F.to Dott.ssa Provvidenza LIMINA

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'adozione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi:

Dal _____, al _____.

Data _____ Il Responsabile delle Pubblicazioni

DETERMINA

di RIFORMARE in parte dispositiva quanto trasmesso in parte narrativa per formare parte integrante sostanziale

1. di APPROVARE la costituzione del fondo di riserva per l'anno 2020
2. di DARE ATTO che le risorse già ottenute risultano essere € 50.000,00

PRELIMINARE (art. 18 del D.Lgs. n. 267/2000) e di DARE ATTO che il fondo di riserva per l'anno 2020 è costituito da:

1. di DARE ATTO che le risorse già ottenute risultano essere € 50.000,00
2. di DARE ATTO che le risorse già ottenute risultano essere € 50.000,00

di DISPORRE la trasmissione con modalità telematiche del presente provvedimento al sito internet del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE